



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - RISORSE NATURALI - CACCIA E PESCA - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Registro Generale N. 463 del 28/02/2014

Registro di Servizio N. 42 del 28/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Art. 12, comma 4, Legge Regionale 5/1/95 n. 7- ISTITUZIONE DI UN AREA DI PROTEZIONE SPECIALE: Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Castignano" ricadente nei Comuni di Castignano-Montedinove-Rotella. Superficie Totale (S. TOT.) ha 953 - Superficie Pianificazione Faunistica-Venatoria (S.P.F.V.) ha 883.

Premesso che:

- Ø con deliberazione Consiliare n. n. 7 del 20/06/2013 è stato approvato il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (2012-2017) comprendente, tra l'altro, la Zona di Ripopolamento e Cattura di Castignano ricadente nei Comuni di Castignano-Montedinove-Rotella;
- Ø con propria determinazione n 1714/GEN del 5 luglio 2013 si è determinato il perimetro dell' area di che trattasi;

Considerato che ai sensi dell' art. 12 della L.R. 7/95 commi 2 e 3 si è provveduto:

- Ø a depositare l'atto di cui sopra presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
- Ø a pubblicare in data 25 luglio 2013 stralcio dell'atto in oggetto sul B.U.R;

Dato atto che entro i termini stabiliti dal comma 4 del citato articolo non sono pervenute opposizioni motivate da parte di conduttori o proprietari dei fondi interessati e quindi l'istituto di cui trattasi può essere formalmente istituito;

Atteso che con determinazione n. 18 del 9/01/2014 si è dato atto delle Aree di Protezione Speciale da istituirsi ai sensi dell' art. 12 comma 4 della L.R. 7/95, tra cui è ricompresa l' Area in oggetto;

DETERMINA

1. di istituire, per le motivazioni esposte in narrativa la seguente Area di Protezione Speciale: "Zona di Ripopolamento e Cattura denominata Castignano ricadente nei Comuni di Castignano-Montedinove-Rotella. Superficie Totale (S. TOT.) ha 953 – Superficie Pianificazione Faunistica-Venatoria (S.P.F.V.) ha 883, avente i seguenti confini riportati anche nella planimetria che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrale e sostanziale: *“Si parta dalla Chiesa di S. Egidio (GPS N 0387654 – E 4754923) sito lungo la S.P. n° 17 “Castignanese” e si prosegua per Km. 2,1 circa in direzione Rotella, si arrivi in C.da Torbidello di Rotella e si prosegua fino all'incrocio con il nuovo ponte sul Tesino, da qui si prosegua verso la Croce Rossa fino all'intersezione con la S.P. n° 23 “Cuprense”. Da qui si volti a destra e si prosegua per Km. 1,9 in direzione Montedinove fino alla intersezione con*

la S.C. S. Maria (GPS N 0384307 – E4758499). Si prosegue per la S.C. in C.da Franile direzione Valtésino per mt. 700 circa fino all'intersezione con una strada brecciata posta sulla sinistra (GPS N 0384970 – E 4758241), la si imbrochi e la si percorra per mt. 600 circa fino a raggiungere un insediamento abitativo (Punto GPS N 0385600 – E 4758249). Da qui si prosegue sulla strada interpoderale fino ad intersecare la S.P. Valtésino (punto GPS N 0385958 – E 4758208). Si volti a sinistra e si percorrano circa mt. 600 in direzione Grottammare fino all'intersezione, sulla destra, con la vecchia S.C. detta “d'Ascoli” (GPS N 3886400 – E 4758270). La si imbrochi e si attraversi il Fiume Tesino in direzione C.da Rufiano. All'altezza dell'omonima Chiesa (Punto GPS N 0385921 – E 4757036), si giri a sinistra per percorrere la S.P. direzione (Castignano – Montalto M.); all'incrocio si prosegue diritto in direzione dello stabilimento IPSA e una volta raggiunto si continui sulla strada comunale brecciata per entrare in C.da Palombare fino a raggiungere il F.sso “Dell'acqua chiara”. Passato l'omonimo ponte si risalga verso il centro abitato di Castignano, transitando per la C.da Crocifisso e dopo aver percorso Km 3,9 circa si arriva al punto di partenza (Chiesa di S. Egidio)”;

2. di dare atto che la ZRC in oggetto è istituita in base allo specifico “programma di gestione” (art. 9 comma 2 L.R. 7/95) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere la restituzione alla libera caccia della eventuale parte di territorio che resta escluso dagli attuali confini, al fine di tutelare la fauna selvatica presente e per non vanificare gli sforzi organizzativi ed economici dei ripopolamenti, dopo la chiusura della caccia alla stanziale e precisamente **a partire dal 01 marzo 2014**;
4. di stabilire che l'Area di Protezione Speciale, come sopra istituita, è istituita per 5 anni a far data dal **01 marzo 2014** ai sensi dell'art. 9 comma 2 L.R. 7/95;

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Lelii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli adempimenti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), dello Statuto Provinciale.

Ascoli Piceno, li 28/02/2014

IL DIRIGENTE
LELII ANNA MARIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.